

243.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|--|------|
| Consiglio superiore della magistratura (Trasmissione di documento) | 5773 | Proposte di legge: | |
| Disegno di legge (Trasmissione dal Senato) | 5773 | (Annunzio) | 5773 |
| Interpellanza ed interrogazioni | 5763 | (Trasmissione dal Senato) | 5773 |
| Missioni vevoll nella seduta del 24 settembre 1993 | 5773 | Risoluzione, interpellanze ed interrogazioni | |
| Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio) | 5773 | (Annunzio) | 5774 |
| | | Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) | 5774 |

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede all'articolo 13, lettera *d*), l'attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

inoltre la stessa legge allo stesso articolo, lettera *d*), prevede ausili tecnici e sussidi didattici per le persone in difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali e prevede altresì all'articolo 23 la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative e all'articolo 24 il superamento delle barriere architettoniche, anche nelle scuole e nelle università, compresi l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili e all'installazione di semafori acustici di cui al comma 9 del medesimo articolo 24;

le agevolazioni di cui all'articolo 33 sono spesso essenziali per garantire anche l'esercizio del diritto allo studio ma risentono di ambigue interpretazioni anche da parte di settori della pubblica amministrazione;

infine le protesi e gli ausili tecnici non vengono tempestivamente predisposti —;

quali iniziative abbia assunto per garantire il diritto allo studio prima e

dopo l'approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(2-00415) « Bottini, Farigu, Piro ».

(9 dicembre 1992).

Interrogazioni:

FINOCCHIARO FIDELBO e LETTIERI.
— Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità. — Per sapere — premesso che:

i ricercatori della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma « La Sapienza » hanno denunciato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma quanto segue:

« Il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica ha avviato l'espletamento della terza tornata del concorso di idoneità a professore associato universitario mediante la pubblicazione della nomina delle commissioni giudicatrici nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1993 anche per i candidati "tecnici laureati" privi di alcuni requisiti e come tali già esclusi con provvedimento ministeriale datato 21 maggio 1992, (poi ammessi con riserva in seguito alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato 648-649-650 del luglio 1992) senza avere verificato la loro grave carenza documentale nei riguardi dell'attività didattica.

Le ordinanze di ammissione con riserva pronunciate dal Consiglio di Stato, che per altro si deve ancora esprimere nel merito, non consentono comunque di

ovviare alla mancanza in capo agli interessati dell'ulteriore requisito dello svolgimento della attività didattica documentata da un triennio di formale incarico di insegnamento nel corso di laurea, così come stabiliscono l'articolo 50 n. 3 e l'articolo 51 sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministero ha inoltre omesso di richiamare l'attenzione delle commissioni giudicatrici sulla mancanza di tale requisito, essenziale per parteciparvi, mentre, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la valutazione dell'attività didattica insieme a quella dell'attività scientifica spetta appunto alle commissioni giudicatrici.

A seguito delle sospensive, era stata formalmente e reiteratamente richiamata l'attenzione del Ministero, sulla mancanza del requisito didattico sopra citato, con i seguenti documenti:

1) lettera del rettore dell'Università di Roma "La Sapienza" professor Giorgio Tecce in data 25 settembre 1992 sulla non utilizzabilità di eventuali certificazioni di didattica presentate dai tecnici laureati, in quanto si limitano ad attestare — ed altro non potevano fare — che l'interessato ha collaborato allo svolgimento delle "attività didattiche e di ricerca" così escludendo che abbia comunque avuto incarichi di insegnamento;

2) delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma "La Sapienza" in data 7 ottobre 1992 che ha precisato la non validità, ai fini del concorso, dei certificati eventualmente presentati prescindendo dalle normative di cui agli articoli 50 comma 3 e 51 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Delibera approvata a maggioranza senza alcun voto contrario e con solo otto astensioni;

3) diffida formale dell'associazione nazionale ricercatori universitari della facoltà di medicina e chirurgia dell'Univer-

sità "La Sapienza", a mezzo dell'avvocato F. Satta, perché fosse verificato il possesso in capo ai tecnici laureati dei certificati di didattica.

A ciò si aggiunga che in data 21 ottobre 1992 la sentenza 412 della Corte costituzionale ha ribadito l'impossibilità di partecipare alla terza tornata per quei candidati che non fossero in possesso dei requisiti necessari già al momento della seconda tornata, intendendosi la terza tornata una prova di appello delle prime due, secondo le previsioni stesse della legge n. 382 del 1980, con la conseguenza che una parte dei candidati non aveva i limiti temporali per partecipare al concorso.

Orbene, se, stante la sospensiva concessa dal Consiglio di Stato, nulla è dato obiettare sulla ammissione con riserva di quei candidati per i quali è *sub iudice* il limite temporale, è certamente *contra legem* ignorare quanto sopra elancato in relazione al tassativo possesso del titolo attinente all'attività didattica.

La lettera di convocazione del 23 gennaio 1993, inviata ai professori nominati membri delle commissioni giudicatrici a firma del dirigente generale del Ministero, dà per scontato — contrariamente al vero, almeno per i tecnici laureati — che si riferisce a candidati "che già svolgono attività didattica negli atenei italiani";

la lettera stessa spiega che "nella valutazione" dell'attività didattica devono essere tenuti in considerazione "i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica stessa e sulle funzioni svolte dai candidati" dimenticando — e non può certo essere una omissione non voluta — quanto abbiamo riportato *sub* 1), 2) e 3) della presente denuncia.

Inoltre, sempre la stessa lettera, ad evitare che qualche membro di commissione possa essere preso da scrupoli, afferma esplicitamente che "ogni decisione" sulla ammissione, sulla esclusione o sulla ammissione con riserva "è di esclusiva competenza del Ministero".

Le conseguenze delle lamentate violazioni comportano che i ricercatori, essendo in ruolo dal 1° agosto 1980, anno di promulgazione della legge n. 382, provenendo da figure già esistenti all'università prima della legge n. 382 (contrattisti, assegnisti ministeriali, borsisti CNR e medici interni) ed avendo tutti almeno venti anni di laurea, si vedono irreparabilmente danneggiati dall'accesso alla terza tornata di personale comunque non docente per definizione legislativa articolo 80 (prima riga) legge 11 luglio 1980, n. 312 e, per di più, generazionalmente e funzionalmente più giovane.

Sostanzialmente, si vedono scavalcare da persone che nella maggior parte dei casi essi stessi hanno preparato per le tesi di laurea.

A questo punto è bene rappresentare come dal 1980 ad oggi non siano stati indetti concorsi per professore associato che prevedessero la partecipazione dei ricercatori i quali hanno nei loro compiti istituzionali l'attività didattica e di ricerca.

Per ultimo i ricercatori denunciano la pericolosità e gravità del precedente giuridico che si verrebbe a creare nel caso che le commissioni giudicatrici, ignorando il mancato possesso della didattica da parte del personale tecnico laureato ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, proclamassero idonei i tecnici laureati ammessi con riserva (i quali "per la procedura concorsuale stessa acquistano automaticamente il diritto alla nomina", come dice la lettera del Ministro inviata alle commissioni giudicatrici nel punto a), nei confronti degli altri tecnici laureati che comunque non hanno ottenuto l'ammissione).

L'eventuale ammissione di tutti i tecnici laureati, che nella sola facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma "La Sapienza" sono ben 750, provocherebbe un completo rovesciamento dei ruoli, sconvolgimento delle carriere, danno irreparabile per i ricercatori che non avrebbero più alcuno spazio mate-

riale né temporale di progressione di carriera » —:

se risulti vero quanto denunciato dai ricercatori suddetti;

quali iniziative ognuno per la parte di propria competenza, intendano intraprendere al fine di impedire la violazione delle leggi. (3-00821)

(16 marzo 1993).

GIOVANARDI, NUCCI MAURO, ZANFERRARI AMBROSO, NENNA D'ANTONIO, MOIOLI VIGANÒ e FRONZA CREPAZ. — *Ai Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso:

che nonostante le ripetute interpellanze ed i numerosi esposti presentati nei confronti della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Modena, convenzionata con l'USL N. 16 ed in particolare nei confronti del suo direttore, professor Andrea Genazzani, gli organi istituzionali competenti non risulta abbiano promosso alcuna indagine o accertamento per verificare la fondatezza delle contestazioni;

che, anzi, in data 13 gennaio 1993 è stata indetta negli Uffici del comune di Modena una conferenza stampa con la quale l'amministratore uscente dell'USL n. 16, Flavio Pellacani, il rappresentante del comitato dei garanti dell'USL, Gian Galeazzo Duosi, l'Assessore alla Sanità del comune di Modena, Patrizia Guidetti, il Rettore dell'Università, professor Mario Vellani, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, professor Carlo Cipolli, hanno difeso l'operato della clinica e del direttore ipotizzando « aria di complotto »;

che « la difesa della clinica » da parte di quegli stessi organi istituzionalmente preposti a svolgere gli accertamenti e le indagini sulle contestazioni sollevate da più parti è a dir poco allarmante;

che tale atteggiamento consente di individuare le ragioni dell'assoluta impunità di cui hanno goduto la clinica ed il suo direttore fino ad oggi nonostante i fatti denunciati da più parti siano gravi e continuino a ripetersi;

che si deve infatti ricordare:

1) che le numerose indagini giudiziarie per colpa professionale pendenti alla Pretura di Modena nelle quali è coinvolto personalmente il direttore per presunti gravi difetti organizzativi: il caso del bimbo turco di cui la stampa locale si occupò a lungo nell'estate 1990; il caso del bimbo morto due volte a causa di una grave omissione di uno dei medici ed il cui procedimento verrà celebrato il 31 maggio 1993 e nel quale è imputato lo stesso direttore; da ultima la vicenda giudiziaria relativa alle gravissime ed irreversibili lesioni subite da un neonato in occasione di un parto effettuato quando il servizio di guardia era affidato ad un borsista. In altri casi si evidenziano le carenze organizzative ed i gravi inadempimenti del direttore che, ad esempio, contrariamente alle disposizioni del Consiglio dell'Ordine dei Medici ed ai più elementari principi di diligenza, ha delegato in più occasioni per turni di guardia, con la totale responsabilità del reparto medici borsisti, neo laureati privi della necessaria esperienza;

2) che i difetti organizzativi trovano anche la loro causa nelle numerose attività che svolge il suo direttore, il quale oltre a svolgere attività libero-professionale a Modena, a Siena ed a Cagliari, si occupa prevalentemente dell'attività di una società di servizi, la Biomedical Technologies srl nella quale sono soci i suoi familiari. Su questa società è stato più volte richiesto di svolgere accertamenti per verificare se non possano sussistere conflitti di interesse o meglio interessi patrimoniali illeciti fra lo svolgimento di una funzione pubblica quale quella del direttore-primario di Clinica Universitaria e l'organizzazione di congressi patrocinati dalla stessa Università.

È fatto notorio che la Biomedical Technologies ha quale attività principale l'organizzazione di congressi attinenti al campo ostetrico-ginecologico e che i ricavi denunciati nei bilanci pubblicati ammontano a somme superiori a 1.500 milioni di lire e con compensi agli amministratori (lo stesso professor Genazzani, la moglie ed il figlio) per diverse centinaia di milioni (bilancio 1989: ricavi 1.806.120.686; compensi amministratori 427.506.000; bilancio 1991: ricavi 2.234.720.104; compensi amministratori 422.828.794). In questa attività organizzativa vengono coinvolti strutture e personale della clinica. La società era stata addirittura convenzionata con l'Università e solo dopo una denuncia del sottoscritto la convenzione è stata revocata;

3) che gli interessi del professor Genazzani sono diretti anche alla pubblicizzazione di prodotti di case farmaceutiche: nella sua qualità di presidente dell'« Associazione Ricerca in Farmacologia Clinica e Ginecologica e della riproduzione umana » ha inviato a se stesso, quale direttore della clinica, una lettera proponendo di eseguire sperimentazioni di un farmaco di prossima immissione sul mercato riconoscendo un compenso per il lavoro da svolgere. Lo stesso prodotto è stato pubblicizzato personalmente dal Prof. Genazzani, nella sua qualità di direttore della clinica, con una lettera nella quale si indicano le proprietà del farmaco e si sottolineano i benefici dello stesso (« per noi ginecologi di strategica importanza »), lettera inviata a tutti i ginecologi italiani;

4) che da anni presso il Policlinico di Modena è stata istituita una seconda Cattedra di ostetricia e ginecologia, Primario il professor Ernesto Moneta Caglio il quale è ha ancora privo di qualsiasi struttura di tipo assistenziale con il conseguente paradosso di un'attività docente puramente teorica e di un gravissimo ostacolo all'aggiornamento professionale e all'attività scientifica e di ricerca. Risulta che il professor Ernesto Moneta Caglio

abbia presentato ricorsi al giudice amministrativo ed esposti all'Autorità Amministrativa senza alcun risultato. Si pensi che all'interno della clinica il professor Moneta Caglio per anni non ha avuto uno studio personale e non ha potuto accedere alla sala operatoria quando nella stessa sala operatoria risulta che abbiano svolto attività medici che non avevano alcun rapporto di lavoro né con l'USL né con l'Università ma avevano rapporti di parentela o di lavoro con il direttore: ci si riferisce al fratello del professor Genazzani il quale pur non essendo strutturato in alcun modo all'interno della clinica occupa un suo studio ed utilizza, presumibilmente con la complicità di altri operatori, la sala operatoria e tutte le strutture della clinica senza alcun titolo; ci si riferisce anche al dottor Boselli che, quando non era ancora strutturato, risulta abbia svolto numerosi interventi su sue pazienti solo in quanto divide con il direttore lo studio privato;

5) che altro medico universitario, professore associato dal 1982, il professor Giuseppe Masellis, è stato costretto a denunciare all'Autorità Giudiziaria il comportamento discriminatorio che da anni subisce all'interno della clinica per aver tentato di opporsi alla gestione del direttore ed aver manifestato pubblicamente il proprio dissenso dopo aver tentato invano di sopperire alle carenze organizzative. La vicenda processuale, affidata alla Procura della Repubblica di Modena è tuttora pendente;

6) che la clinica ginecologica viene gestita come se fosse la clinica privata del professor Genazzani: le allieve ostetriche vengono incaricate di svolgere lavori di segreteria, gli specializzandi hanno incarichi di non loro pertinenza e vengono utilizzati nell'ambulatorio privato del professor Genazzani, il tecnico in occasione dei congressi organizzati dalla società di servizi si trasferisce nelle sedi congressuali per svolgere attività di supporto, nel reparto vengono ricoverate le

clienti personali del direttore provenienti anche da Siena e da Cagliari ed hanno trattamenti privilegiati rispetto agli altri —:

quali iniziative intendano assumere per garantire che la Clinica ostetrica e ginecologica della Università di Modena possa assicurare lo svolgimento di attività conformi alla legge e corrispondenti alle aspettative delle utenti che hanno diritto alla presenza di un primario che tra le altre attività svolga anche quella assistenziale. (3-00909)

(1° aprile 1993).

TASSI, MACERATINI, VALENSISE e GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

i motivi politici per cui corsi indetti presso le università come quello oggetto della presente interpellanza, dopo essere indetti, possono essere non tenuti « per mancanza di fondi » che si comunica solo dopo richiami e solleciti (quasi due anni dopo l'indizione del concorso e la produzione delle domande documentate da parte degli interessati, come quelle della signora Esposito Carolina);

come mai solo a seguito di specifica richiesta, come se la validità della legge 7 agosto 1990, n. 241, non dovesse essere eseguita da tutti gli uffici pubblici, università statali comprese, l'interessato debba avere solo risposta « telefonica » e solo a seguito di specifica richiesta rinnovata dalla signora Esposito. Infatti solo a seguito della lettera inviata all'università la signora Esposito veniva raggiunta telefonicamente e veniva informata che il corso non poteva essere effettuato per mancanza di fondi e per mancanza di professori;

se, in merito, siano atto ispezioni o inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, dove-rosamente perseguire e giustamente reprimere

mere le evidenti responsabilità contabili, del resto sempre conseguenti abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo, o errori, con danno per l'erario, per i cittadini, o per gli amministratori, in genere addebitabili o addebitati a

pubblici funzionari, siano essi di carriera (come direttori generali, dirigenti di uffici periferici o di università), ovvero onorari (come ministri o sottosegretari, o rettori di Università). (3-00956)
(6 maggio 1993).

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 24 settembre 1993.**

d'Aquino, De Paoli, Folena, Gottardo,
Luigi Grillo, Michelini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 settembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SOLAROLI ed altri: « Norme per il risanamento della spesa sanitaria » (3153);

TRABACCHINI ed altri: « Istituzione del ruolo nazionale dei periti patrocinatori in infortunistica stradale » (3154);

MICHELI ed altri: « Estensione al Monumento-Sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle disposizioni e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 » (3155);

SOLAROLI ed altri: « Norme in materia di conferimento dei servizi di riscossione dei tributi da parte degli enti locali » (3156).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 settembre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1363. — « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della

Banca europea per gli investimenti (BEI) » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3157);

S. 378-684-725-962. — Senatori ALBERICI ed altri; MANIERI ed altri; MANZINI ed altri; PONTONE ed altri: « Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3158).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di una proposta
d'inchiesta parlamentare.**

In data 23 settembre 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

MITA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" » (doc. XXII, n. 56).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Consiglio superiore
della magistratura.**

Il Consiglio superiore della magistratura, con lettera in data 23 settembre 1993, ha trasmesso il testo di una risoluzione su « La questione morale all'interno della magistratura. Tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati »,

approvata dal Consiglio stesso nella seduta del 22 settembre 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di una risoluzione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interroga-

zioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.